



COMUNE DI SOZZAGO
PROVINCIA DI NOVARA

Delib.n. 18

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza in sessione straordinaria di I convocazione - seduta pubblica.

OGGETTO: Revisione ordinaria delle partecipazioni al 31.12.2022.

L'anno duemilaventitré addì ventisette del mese di novembre alle ore 19,00.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello nominale, risultano:

		Presente	Assente
1) Zucco Carla	Sindaco	SI	\\
2) Andreoletti Giovanni	Consigliere di maggioranza	SI	\\
3) Rosina Ambrogio	“	SI	\\
4) Battaglia Anna Maria	“	\\	SI
5) Gafforini Umberto	“	SI	\\
6) Bolognini Maria Carla	“	\\	SI
7) Notaro Rosario Giuseppe	“	SI	\\
8) Zanetti Cristina	“	\\	SI
9) Fossati Federico	Consigliere di minoranza	SI	\\
10) Fonio Claudia	“	\\	SI
11) Argirò Vincenzo	“	\\	SI

Assiste il Segretario Comunale Cirigliano dr.ssa Carmen il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'Avv. Zucco Carla - Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Revisione ordinaria delle partecipazioni al 31.12.2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.).

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– *esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:*

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– *ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”.*

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., il Consiglio Comunale, con deliberazione n.8 del 01.03.2017, ha provveduto ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate.

Rilevato altresì che il Consiglio Comunale ha provveduto entro il 31 dicembre 2022 all'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui l'amministrazione detiene partecipazioni dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta al 31.12.2021, dando atto che non ricorrevano i presupposti di cui al comma 2 dell'art.20 T.U.S.P. per predisporre un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione e pertanto non occorre procedere con la verifica dello stato di attuazione della razionalizzazione.

Visto l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. che prevede che, fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, entro il 31 dicembre, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;

2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente.

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, c.1, T.U.S.P.

Preso atto che al 31.12.2022 il Comune di Sozzago teneva una partecipazione dello 0,1909% in Acqua Novara.VCO S.p.a., società interamente partecipata dai comuni delle province di Novara e Verbano Cusio Ossola, che a sua volta deteneva una partecipazione del 5,26% in Utility Alliance del Piemonte Rete di imprese.

Rilevati i dati riferiti al 31/12/2022 delle società Acqua Novara.VCO S.p.A. e Utility Alliance del Piemonte Rete di imprese, pubblicati sui rispettivi siti istituzionali.

Viste le Linee Guida del Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti, all'oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche. Art.20 D.Lgs. n.175/2016. Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art.17 D.L. n.90/2014.

Viste le schede di rilevazione pubblicati sul sito istituzionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro per la revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2022.

Considerato che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati.

Visto l'allegato esito dell'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni effettuata dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, da cui si evince che non ricorrono i presupposti di cui al comma 2 dell'art.20 T.U.S.P. per predisporre un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Visto che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.

Udita la relazione del Responsabile del servizio.

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti sulla proposta di deliberazione.

Acquisito i pareri favorevoli dei Responsabili del Servizio e di Ragioneria sulla proposta di deliberazione.

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di approvare l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui l'amministrazione detiene partecipazioni, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, come risultante nell'allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, denominato "Revisione ordinaria delle partecipazioni del Comune di Sozzago (art.20 D.Lgs. n.175/2016) Situazione al 31/12/2022", che evidenzia che il Comune di Sozzago deteneva al 31.12.2022 una partecipazione dello 0,1909% in Acqua Novara.VCO S.p.a., società interamente partecipata dai comuni delle province di Novara e Verbano Cusio Ossola, che a sua volta deteneva una partecipazione del 5,26% in Utility Alliance del Piemonte Rete di imprese.
2. Di dare atto che non ricorrono i presupposti di cui al comma 2 dell'art.20 T.U.S.P. per predisporre un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, in quanto l'attività svolta consiste nella produzione di un interesse generale, di cui all'art.4, comma 2, lettera a) del T.U.S.P., e pertanto le partecipazioni vengono mantenute.
3. Di dare atto che non occorre procedere con la verifica dello stato di attuazione di piani di riassetto precedentemente approvati.
4. Di dare atto che copia della presente deliberazione sarà inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
5. Di dichiarare, con successiva separata votazione espressa in forma palese, con voti unanimi favorevoli, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to (Avv. Zucco Carla)

.....

IL SEGRETARIO
F.to (Cirigliano dr.ssa Carmen)

.....

Data 27.11.2023

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo comunale on line il 06.12.2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL VICESEGRETARIO
F.to (Fontana dr. Paolo)

.....

Data 06.12.2023

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to (Fontana dr. Paolo)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Fontana dr. Paolo)

.....

.....

Data 27.11.2023

Attesto che la presente deliberazione:

- ✓ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. 267.2000
- è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134 comma 3 del D.Lgs. 267.2000.

IL SEGRETARIO
F.to (Cirigliano dr.ssa Carmen)

.....

Data 27.11.2023